

INTRODUZIONE

Da qualche decennio la dottrina penalistica italiana ha cominciato a confrontarsi, soprattutto per effetto della crescita dei flussi immigratori di cui l'Italia è ormai da tempo protagonista, con le tematiche connesse alla pluralità culturale della società contemporanea. In tal senso, spesso, sia nel linguaggio comune che nella letteratura scientifica, si parla di "società multiculturali". Questo fenomeno ha posto problemi del tutto sconosciuti al diritto penale tradizionale e, il dibattito che ne è seguito, ha portato all'elaborazione di nuove categorie concettuali. Può succedere, infatti, che alcuni comportamenti posti in essere in Italia dagli appartenenti a tali gruppi di immigrati, pienamente rispondenti al *background* culturale condiviso da quel gruppo, siano previsti come reato dalle norme penali vigenti nel nostro territorio. Si tratta dei c.d. "reati culturalmente motivati o orientati", che impongono alla dottrina penalistica doverose riflessioni sul rispetto della diversità culturale, da un lato, e sulla garanzia dei diritti fondamentali dell'individuo, dall'altro¹.

Nella presente trattazione, in particolare, dopo una prima analisi dei concetti fondamentali relativi ai reati culturalmente motivati, si è voluto focalizzare l'attenzione su una specifica categoria degli stessi: i reati di genere, cioè i reati commessi contro le donne in quanto tali o che colpiscono le donne in modo sproporzionato².

¹ F. BASILE, *Immigrazione e reati culturalmente motivati: il diritto penale nelle società multiculturali*, Giuffrè, Milano, 2010, p. 1.

² *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, art. 3, d.

Nella Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa (2011), la "violenza nei confronti delle donne" viene definita *"una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sulla differenza di genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata"*³. Tale definizione riprende quelle già contenute in altri strumenti normativi internazionali sul tema, quali la Convenzione ONU sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women – CEDAW, risoluzione 34/180 del 18 dicembre 1979) e la Dichiarazione Onu sull'eliminazione della violenza contro le donne (risoluzione 48/104 del 20 dicembre 1993).

C'è da chiarire che la violenza di genere non è una prerogativa di alcuni gruppi culturali, anzi, è presente trasversalmente in tutti i Paesi, a prescindere dall'etnia e dalla cultura dei popoli che li abitano. La ragione è di origine storica, e ruota attorno al concetto di 'genere', ossia il costrutto sociale e culturale sulla base del quale, partendo dalle differenze fisiche e biologiche, sono stati attribuiti specifici ruoli sociali ai maschi e alle femmine. L'identità di genere, dunque, non fa parte del corredo genetico di un essere umano, ma si apprende e varia a seconda dei valori, dei ruoli, dei comportamenti e delle attitudini che ciascuna società considera propri degli uomini o delle donne, e che dipendono dal contesto storico-

³ Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, art. 3, a.

culturale di riferimento. Tradizionalmente, la maggior vulnerabilità fisica delle donne ha portato all'imposizione del potere maschile in tutti gli ambiti della vita sociale, politica, familiare; di conseguenza, per molto tempo e in diversi modelli societari, esse sono state relegate ad una posizione subordinata e limitata all'ambiente domestico. È questo ciò che viene definito patriarcato o cultura patriarcale. Ed è proprio dalla rigida ripartizione dei ruoli e dal predominio del genere maschile su quello femminile, e cioè dalla cultura patriarcale, che trae origine la violenza di genere⁴.

Il patriarcato è ancora la struttura organizzativa più radicata e diffusa nelle odierne società. Non si può, però, negare che alcuni gruppi culturali abbiano mantenuto una struttura più patriarcale rispetto ad altri. Nelle società occidentali, le lotte dei movimenti femministi già a partire dalla metà del XIX secolo e, più di recente, le politiche sulle pari opportunità e le campagne di sensibilizzazione, hanno senz'altro contribuito ad indebolire questo sistema e a migliorare la condizione femminile.

In questo lungo processo, non ancora conclusosi, di fondamentale importanza è stato e continua ad essere il raggiungimento di una certa consapevolezza, anche da parte delle stesse donne, delle discriminazioni e delle forme di violenza perpetrate nei loro confronti. Spesso, infatti, sono le donne stesse a contribuire alla conservazione della struttura patriarcale della società, a causa del sentimento di solidarietà e di

⁴ E. CANEVA, M. ALBINI, *LA CULTURA DELLA VIOLENZA. Curare le radici della violenza maschile contro le donne. We World Reports n°15*, in We World, https://back.weworld.it/uploads/2021/11/La-cultura-della-violenza_2.pdf, 2021, p. 2.

partecipazione rispetto a consuetudini, usi e costumi dei gruppi culturali a cui sentono di appartenere. Come è stato brillantemente osservato, infatti, *“la peculiarità del dominio patriarcale è quella di sentimentalizzare l’obbedienza delle donne, confondendo efficacemente l’aspetto coercitivo e l’aspetto consensuale della loro subordinazione, allo scopo di configurare quella che si può chiamare una schiavitù volontaria”*⁵.

Ora, ricollegandoci nuovamente alla nostra analisi penalistica sui reati culturalmente motivati, non è raro che i gruppi di immigrati presenti sul nostro territorio appartengano proprio a quelle culture ancora connotate da una struttura fortemente patriarcale, in cui soprusi, discriminazioni, prevaricazioni nei confronti delle donne sono tollerati e perpetrati dagli uomini, e in certi casi, dalle stesse donne, quando esse si trovano in una posizione gerarchica - familiare, sociale, economica – superiore (si pensi alle madri che fanno praticare mutilazioni genitali alle figlie, o alle *maman* che giocano ruolo fondamentale nello sfruttamento della prostituzione delle donne nigeriane). Tali condotte, spesso, arrivano alla soglia del penalmente rilevante, dando vita a quelli che, in questa trattazione, verranno definiti “reati di genere culturalmente motivati”.

L’obiettivo che ci si pone è quello di indagare sugli orientamenti di dottrina e giurisprudenza italiane riguardo al se e al come attribuire rilevanza alla motivazione culturale che abbia determinato o influenzato la commissione di un reato, specie quando, come spesso succede quando si tratta di violenze di genere, ciò si traduce nella violazione di diritti fondamentali dell’individuo.

⁵ A. BESUSSI, *La libertà di andarsene. Autonomia delle donne e patriarcato*, in *Ragion pratica*, il Mulino, 2004, 2, p. 436.

Nella prima parte del primo capitolo, dopo aver chiarito i concetti su cui si basa la definizione "reati culturalmente motivati", ci si concentrerà sui c.d. modelli di integrazione culturale seguiti dagli Stati europei per risolvere tutte le questioni connesse al fenomeno migratorio, e riconducibili al binomio 'assimilazionismo' e 'multiculturalismo'. Il primo, sulla base di una interpretazione formale del principio di uguaglianza, non riconosce particolari diritti ai gruppi culturali presenti sul territorio dello Stato, al contrario del secondo che, aderendo ad una interpretazione sostanziale del suddetto principio, assicura un trattamento differenziato a seconda delle differenze culturali. É chiaro che l'adesione all'uno o all'altro modello si traduce nella diversa considerazione che, nel sistema penale, si dà ai motivi culturali che spingono gli immigrati a commettere reati. Si accennerà, inoltre, al modello seguito dagli Stati Uniti, la società multiculturale per antonomasia, e alla particolare categoria concettuale elaborata dalla dottrina americana, la *cultural defence* (difesa culturale).

Nella seconda parte dello stesso capitolo, poi, ci si addenterà nel dibattito sulla compatibilità tra modello multiculturalista, considerato il più rispettoso dei diritti dei gruppi di minoranza presenti su un territorio, e tutela dei diritti fondamentali delle donne appartenenti a quei gruppi che, come prima accennato, sono spesso vittime di violenze e soprusi. Entro quali limiti il diritto del gruppo di preservare la propria cultura può sovrastare i diritti fondamentali del singolo? Ed entro quali limiti l'adesione a quella cultura da parte delle stesse donne deve considerarsi libera? Interrogativi, questi, che fomentano la diatriba tra chi propende per il riconoscimento di maggiori forme di autogoverno ai gruppi di

minoranza e chi ritiene, invece, che ciò si rivelerebbe una trappola per le donne appartenenti a quei gruppi, che rimarrebbero prive di tutele. Vedremo quale sia il clima politico internazionale ed europeo sul tema dei diritti delle donne, affermatasi da qualche decennio come diritti umani tutelati da trattati internazionali, convenzioni del Consiglio d'Europa e direttive del Consiglio e del Parlamento dell'UE, oltre che da strumenti c.d. di *soft law* (anch'essi di massima importanza, seppur non vincolanti).

Nel secondo capitolo si inizierà a mettere a fuoco l'atteggiamento del sistema penale italiano in materia, cominciando dal versante legislativo. Si può fin d'ora anticipare che non esistono, nella legislazione penale italiana, disposizioni di carattere generale volte a precisare se e in che modo debba essere riconosciuto un peso alla motivazione culturale che anima la condotta nella commissione di un reato. Al contrario, il legislatore, anche per effetto delle sollecitazioni internazionali e sovranazionali in materia, con due interventi normativi, uno più risalente e uno più recente, ha voluto dare una risposta penale fortemente stigmatizzante a delle forme di violenza di genere, su base culturale, particolarmente lesive dei diritti fondamentali delle donne che ne sono vittima. Si tratta della legge 9 gennaio 2006, n. 7, "*Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile*", e della legge 19 luglio 2019, n. 69, "*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*", che hanno introdotto nella parte speciale del codice penale due fattispecie incriminatrici *ad hoc*, rispettivamente l'art. 583-bis, rubricato "*Pratiche di mutilazione degli organi genitali*

femminili”, e l’art. 558-bis, rubricato “*Costrizione o induzione al matrimonio*”.

Infine, il terzo capitolo sarà impostato come una sorta di analisi statistico-giurisprudenziale sulla rilevanza prasseologica dei reati di genere culturalmente motivati. Nella prima parte si commenteranno le pronunce riguardanti casi di MGF e matrimoni forzati, in quanto reati di genere che, come accennato, dalla dottrina (non solo italiana) sono collocati tra i reati culturalmente motivati e che hanno spinto il legislatore a prevedere fattispecie *ad hoc*. Si avrà modo di notare che tali reati, per varie ragioni che saranno illustrate nell’opportuna sede, arrivano difficilmente ad essere giudicati davanti alle Corti. Così, per avere un quadro più completo sugli orientamenti giurisprudenziali in materia, nella seconda parte del capitolo saranno analizzati i passaggi più importanti delle sentenze della Suprema Corte di Cassazione, trovatasi frequentemente a decidere su reati, quali maltrattamenti contro familiari e conviventi, percosse, lesioni personali, violenze sessuali intraconiugali e perfino omicidi, che seppur “comuni”, sono spesso commessi da immigrati a danno delle donne, in ragione dell’adesione alla propria cultura “patriarcale” d’origine.

CAPITOLO 1

IL DIRITTO PENALE NELLE SOCIETÀ MULTICULTURALI

Parte 1

I REATI CULTURALMENTE MOTIVATI

1. PREMESSE: LE SOCIETÀ MULTICULTURALI.

1.1. Il concetto di cultura.

Come è facile intuire, le considerazioni sulle “società multiculturali” e sui “reati culturalmente motivati” ruotano attorno ad un concetto-base: quello di “cultura”. Una precisazione sul punto è indispensabile, in quanto il termine è di per sé estremamente ambiguo e le scienze umane, prime fra tutte la filosofia, la sociologia e l’antropologia, ne hanno ricostruito più accezioni e più significati. Peraltro, esso è anche un termine assai di moda nel linguaggio comune degli ultimi anni e possiamo ritrovarlo negli ambiti più diversi e con gli abbinamenti più impensabili⁶.

In teoria, sarebbe possibile analizzare il rapporto tra diritto penale e società multiculturale, adottando ogni volta una diversa nozione di cultura. La nostra indagine penalistica, però, risulterebbe dispersiva e rischierebbe di porre l'attenzione su fenomeni tra loro disomogenei e sicuramente non meritevoli di considerazione al fine che a noi interessa. Per evitare tali conseguenze occorre, allora, partire dalla nozione etnicamente qualificata di cultura, elaborata, nel tempo, dall'antropologia

⁶ F. BASILE, *Immigrazione e reati culturalmente motivati: il diritto penale nelle società multiculturali*, Milano, Giuffrè, 2010, pp. 15-16.

culturale e accolta dagli studiosi di antropologia giuridica e dalla dottrina penalistica, che da qualche decennio porta avanti il dibattito sui rapporti tra diritto penale e società multiculturale in Europa. La nozione etnicamente qualificata di cultura ci permetterà di ricostruire il concetto di "reato culturalmente motivato" concentrandoci esclusivamente sulle diversità culturali che connotano gruppi etnici diversi da quello dominante⁷.

Una prima definizione scientifica fu elaborata da E.B. Tylor, considerato il padre fondatore dell'antropologia culturale, nella sua opera "*Primitive culture*" del 1871: "*La cultura, o civiltà, intesa nel suo ampio senso etnografico, è quell'insieme complesso che include la conoscenza, le credenze, l'arte, la morale, il diritto, il costume e qualsiasi altra capacità e abitudine acquisita dall'uomo in quanto membro di una società*"⁸. Essa costituisce, tuttavia, solo un punto di partenza; la ricostruzione di una definizione del concetto di cultura, in ambito antropologico, non si è mai interrotta⁹.

Fondamentale può definirsi l'elaborazione del concetto "semiotico" di cultura da parte del famoso antropologo culturale statunitense Clifford Geertz: "*ritenendo, insieme a Max Weber, che l'uomo è un animale sospeso fra ragnatele di significati che egli stesso ha tessuto, credo che la cultura consista in queste ragnatele e che perciò la sua analisi non sia innanzitutto*

⁷ F. BASILE, *Società multiculturali, immigrazione e reati culturalmente motivati (comprese le mutilazioni genitali femminili)*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 50 (2007) 4, 1296-1345; disponibile in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* [rivista telematica], 2007, 1-58, pp. 3 e ss.; per alcuni esempi, vedi *Infra*, par. 5.

⁸ E.B. TYLOR, *Primitive culture, Researches Into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Art, and Custom*, Volume 1, J. Murray, London, 1871, p. 7.

⁹ F. BASILE, *Immigrazione e reati culturalmente motivati*, cit., p. 17

*una scienza sperimentale in cerca di leggi, ma una scienza interpretativa in cerca di significato*¹⁰. Gli esponenti del postmodernismo, in particolare, criticano la limitatezza della nozione classica di cultura, caratterizzata da eccessiva staticità. Geertz, per evidenziarne il carattere dinamico, raffigura la cultura come un polpo, dotato di un corpo centrale e di tentacoli che si assottigliano all'estremità ed in continuo movimento¹¹.

Guardando alla recente ricostruzione della "nozione di cultura nelle scienze sociali" di Cuche¹², possiamo avanzare diversi rilievi:

- 1) Gli antropologi, oggi, respingono un'idea di cultura come "realtà in sé", indipendente dalle azioni dei singoli. Sono gli individui che esistono e creano la cultura; ogni individuo recepisce la cultura che gli viene trasmessa, la fa propria, la trasforma in funzione della sua storia personale e delle condizioni sociali, economiche, biologiche che lo contraddistinguono, e la trasmette a sua volta.
- 2) Non esiste una cultura, ma una pluralità di culture: oggi non si può più ignorare che esistono tanti modi di vivere e di pensare, ognuna espressione di una specifica umanità, legittima quanto tutte le altre.
- 3) Le culture non sono mai pure; esse entrano continuamente in contatto tra loro, scambiandosi reciprocamente contenuti, stratificando modelli e formando, così, degli ibridi. Tale fenomeno è descritto, in antropologia, con il termine "acculturazione".
- 4) Fin dalla nascita, l'individuo viene educato secondo la cultura dominante nella società in cui vive, viene influenzato dalle stimolazioni e

¹⁰ C. GEERTZ, *The interpretation of cultures*, Basic Books, New York, 1973, p. 51

¹¹ C. GEERTZ, *ibidem*.

¹² D. CUCHE, *La nozione di cultura nelle scienze sociali*, NATALI C. (a cura di), trad.it. NEGRO M., il Mulino, Bologna, 2006, pp. 50 e ss.

dai divieti, manifesti o meno, che lo spingono ad aderire, inconsapevolmente, ai principi fondamentali di tale cultura. L'antropologia descrive tale processo con il termine "inculturazione".

5) Alla cultura spetta indubbiamente un posto tra i fattori motivazionali dell'azione umana, influenzando gli obiettivi individuali, le aspettative sociali, il comportamento nei confronti degli altri e ciò che dagli altri ci si aspetta¹³.

Anche la più recente letteratura giuridica, occupandosi proprio del rapporto tra cultura e diritto, riconosce nella dinamicità e nell'evoluzione continua, i caratteri fondamentali della cultura¹⁴.

Nel ricercare una definizione di cultura che abbia una rilevanza giuridica comune a livello transnazionale, l'unica rintracciabile sembra essere quella offerta dal preambolo della "*Dichiarazione Universale dell'UNESCO sulla diversità culturale*", adottata in occasione della Conferenza generale UNESCO di Parigi del 2001, e successivamente richiamata dalla "*Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali*" del 2005, in cui si definisce la cultura come «*l'insieme dei tratti distintivi spirituali e materiali, intellettuali e affettivi che caratterizzano una società o un gruppo sociale e che [...] include, oltre alle arti e alle lettere, modi di vita e convivenza, sistemi di valori, tradizioni e credenze*». ¹⁵

¹³ F. BASILE, *Immigrazione e reati culturalmente motivati*, cit., pp. 22 e ss.

¹⁴ C. DE MAGLIE, *I reati culturalmente motivati. Ideologie e modelli penali*, Edizioni ETS, Sesto Fiorentino (Firenze), 2010, p. 20.

¹⁵ UNESCO, *Dichiarazione universale dell'UNESCO sulla diversità culturale*, Parigi, 2001.